



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC8650006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
CF 85502080014 – CODICE UNIVOCO UF2XQF



Data: 04/01/2021
CIG. ZBE3034510

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Scolastico Comprensivo di Favria
rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Valeria MIOTTI
Dirigente Scolastico,
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Favria
codice fiscale 85502080014

E

La ditta M.P.D. s.a.s – Corso Duca degli Abruzzi, 14 – 10128 TORINO - P.IVA 04651730014
Rappresentata legalmente dall'Ing. Maurizio CASALI

PREMESSO

- Che l'art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'incarico oggetto di contratto prevede (C.M. 119/99 alla lettera e) prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;
- Che non esiste personale interno all'unità in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;
- Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 – artt. 43 e 44 contenenti norme relative a contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Art. 1 – Individuazione

Il prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera intellettuale, consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.

Art. 2 – Obblighi

1. Il prestatore d'opera, si impegna ad effettuare le seguenti attività: Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Formazione/aggiornamento del personale inerenti alle problematiche generali della sicurezza.
2. Il committente si obbliga da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d'opera nell'espletamento della sua opera
3. Il Prestatore d'opera riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ed offre al committente di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO !

Firmato digitalmente da VALERIA MIOTTI

4. Il committente provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Art. 3 - Compenso

Il committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d'opera si impegna a corrispondere:

- compenso netto di € 1.500,00 più Iva (22%). (L'importo s'intende comprensivo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese)

Esso sarà corrisposto entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: Fattura elettronica. A tal proposito la ditta M.P.D s.a.s. si impegna a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti:

- Di essere /non essere in possesso della partita IVA
- Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato

Art. 4 - Risoluzione anticipata

Qualora la Ditta M.P.D. s.a.s. intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con preavviso di almeno un mese. Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto.

Art. 5 - Trattamento dati personali

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali forniti dalla ditta M.P.D. s.a.s. o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato a adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Art. 6 - Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.


Art. 7 - Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI

M.P.D. s.a.s.
Ing. Maurizio CASALI



CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO !

Firmato digitalmente da VALERIA MIOTTI